COMUNE DI FRONT

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Unione Collinare Canavesana

ORD. N. 4/2023

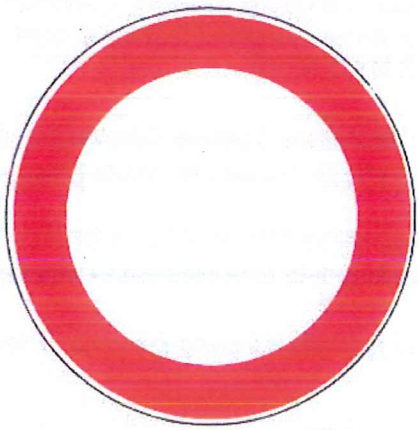

IL SINDACO

Vista la necessità di vietare al transito dei veicoli i seguenti tratti di strada: Via Destefanis da via Vauda a Strada della Concordia, come da richiesta della S.M.A.T. in data 28/02/2023;

Considerato che devono svolgersi su tale tratto di strada, e precisamente all'altezza del civico n.95, i lavori di costruzione nuova presa su condotta idrica;

Considerato altresì che l'impresa appaltatrice dei lavori è la Ditta S.C.M. di Rossi Michele e Rossi Felice Adrea sas, con sede a Torino in Via Venaria n.85/11;

Visti gli artt.5/3c, 6 e 7 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché di esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto dall'Area Polizia Locale;

Visto il D.Lvo n.267/2000;
Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

- Dalle ore 8:00 del giorno 8/03/2023 fino a termine dell'intervento **è istituito il divieto di transito,** lungo il tratto di strada interessato dal cantiere in premessa meglio specificato.

- Il responsabile tecnico della Ditta esecutrice dei lavori è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica.

- La Ditta sopra menzionata resta responsabile del mantenimento in esercizio del tratto stradale per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito del tratto interessato a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale e/o orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art.21 del C.d.S. e degli artt. 31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del Regolamento al C.d.S., nonché della segnaletica preventiva di preavviso ed informazione agli utenti del tratto di Via Destefanis interessato alla chiusura, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Front da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

- La Ditta sopra menzionata si impegna ad effettuare il ripristino del manto stradale ad opera d'arte.

- Il responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento che viene notificato all'utenza mediante affissione di copia all'Albo Pretorio di questo Comune. Copia della presente venga inviata al richiedente S.M.A.T. Torino.

- Il personale dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, dei Servizi Tecnici e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

- L'Area Polizia Locale accorda, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, al divieto di accesso presente.

- Ai residenti e proprietari degli immobili sul tratto dal civico 2 al civico 8 sarà consentita la deroga al divieto di accesso per recarsi presso le proprie abitazioni.

Addì 3/03/2023

COMUNE DI FRONT - Provincia di Torino

IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7, tel.0119251510
orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00 SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. Capo P.L.Moreno POMARO

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.